



*Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali*

Delibera n. 5/2019

Seduta del 18 novembre 2019

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - Regione del Veneto – Adozione progetto di III Variante e relative misure di salvaguardia:
- Pericolosità geologica nella zona omogenea Valle dell'Adige - Monte Baldo
- Pericolosità da valanga
Art.li 65, 66, 67 e 68 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "*Autorità di bacino*", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera a) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico delle Alpi Orientali;

VISTI:

- l'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 recante "*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale*" che al comma 1 recita "*Il Piano di bacino(...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*" e al comma 7 recita "*In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni*";
- l'articolo 67, comma 1, del medesimo decreto, recante "*I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio*", ai sensi del quale "*Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime*";

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO l'art. 63, comma 9, del decreto legislativo, n. 152/2006 e s.m.i che prevede che la conferenza operativa dell'Autorità di bacino esprima parere sugli atti di pianificazione di bacino e relativi stralci;

VISTO l'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto interministeriale 26 febbraio 2018, n. 52, per cui "*La conferenza operativa esprime il parere obbligatorio sugli atti di pianificazione e programmazione dell'Autorità di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 63 del decreto legislativo, prima della deliberazione in conferenza istituzionale permanente...*";

DATO ATTO che l'Autorità di Bacino del Fiume Adige, ora confluita nel Distretto delle Alpi Orientali, è dotata del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto (di seguito anche PAI o PAI Adige) approvato con DPCM 27 aprile 2006 e che tale Piano è stato successivamente integrato con due varianti approvate rispettivamente con D.P.C.M. 13 Dicembre 2011 e DCPM 23 dicembre 2015;

CONSIDERATO CHE:

- le indicazioni del Piano devono essere periodicamente e sistematicamente aggiornate in ogni loro parte sia per quanto riguarda la dinamica evolutiva dei fenomeni riconosciuti (quiescenti ma riattivabili), sia per quanto riguarda gli ambiti di perimetrazione del territorio coinvolgibile dal fenomeno di instabilità;
- sono risultate di recente disponibili le informazioni della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (C.L.P.V.) relativamente all'ambito territoriale considerato nel PAI Adige e

ciò consente di elaborare per tale ambito la prima proposta pianificatoria relativa alla pericolosità da valanga;

DATO ATTO che, dopo l'adozione delle prime due varianti del PAI, le attività di analisi, studio ed aggiornamento del quadro conoscitivo per il bacino dell'Adige sono proseguite nei diversi ambiti di interesse del Piano di Assetto idrogeologico ed in particolare sui temi della pericolosità geologica per l'area della Val d'Adige e della pericolosità da valanga;

DATO ATTO altresì che le attività sono state svolte in stretta collaborazione con gli uffici regionali competenti e, per quanto riguarda specificatamente la pericolosità geologica, anche con iniziative di consultazione ed accertamento presso i Comuni interessati, con sopralluoghi sul territorio finalizzati all'individuazione, mappatura e attribuzione della classe di pericolosità ai nuovi dissesti gravitativi segnalati;

VISTO il Progetto di terza variante del PAI che, in esito al lavoro soprarichiamato, è stata predisposta con i seguenti contenuti:

- approfondimento conoscitivo ed aggiornamento della pericolosità geologica per l'area della Val d'Adige con individuazione e perimetrazione di ulteriori aree soggette a pericolosità geologica;
- integrazione delle previsioni del PAI con l'individuazione e perimetrazione delle aree soggette a pericolosità valanghiva;
- adeguamento delle previsioni delle Norme di Attuazione del piano anche rispetto alla disciplina per le aree a pericolosità valanghiva;

DATO ATTO che l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità geologica ricadono nei Comuni di Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Caprino Veronese, Ferrara di monte Baldo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Fumane (Provincia di Verona), e sono contenute negli elaborati cartografici del PAI per la pericolosità geologica: Tavole A2 - A3 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D1 - D2;

DATO ATTO che la individuazione delle perimetrazioni relative alle aree di pericolosità valanghiva, valutate sulla base della combinazione dei due tematismi disponibili nella C.L.P.V. (elementi valanghivi da foto interpretazione o mediante inchiesta sul territorio), ricadono nei Comuni:

- Brentino Belluno, Caprino Veronese, Ferrara di monte Baldo, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Selva di Progno in Provincia di Verona;
- Crespadoro e Recoaro Terme in Provincia di Vicenza;
- Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Falcade in Provincia di Belluno;

e sono contenute negli elaborati cartografici del PAI per la pericolosità valanghiva: Tavole A2\V - A3\V - A4\V - A5\V - A6\V - A7\V - B1\V - B2\V - B3\V - B4\V - B5\V - B6\V - B7\V - M4\V - M5\V - M6\V - M7\V - N6\V - N7\V - O2\V - O3\V - O4\V - P1\V - Q1\V;

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. del 27 dicembre 2018 relativa all'atto di indirizzo per l'espletamento delle attività di pianificazione di bacino del PAI nel bacino del fiume Adige, in applicazione dell'articolo 63 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 5 dello statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi Orientali";

VISTO il Decreto n. 100 del 7 dicembre 2018 del Segretario Generale che, ai sensi delle norme sopra richiamate e per le motivazioni sopra esposte, esprime parere favorevole al progetto del "Progetto di III variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del

fiume Adige – Regione del Veneto” ed alla sua adozione;

RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 27.12.2018 con la quale:

- si è preso atto del parere favorevole al progetto e alla sua adozione, da intendersi espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 12 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, commi 6 e 7, sul “*Progetto di III variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto*”;
- si sono individuate le norme di Attuazione del Progetto di III[^] Variante di cui al comma precedente e la relativa cartografia quali misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione della delibera nella Gazzetta Ufficiale e, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- si è demandato a successiva deliberazione l’adozione del “*Progetto di III[^] variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto*” a seguito del parere favorevole della Conferenza Operativa ai sensi dell’art. 7 comma 4 dello statuto e dell’art 63 comma 9 del D.Lvo 152/2006;

DATO ATTO che, in esito a quanto deciso con la delibera n. 5/2018 sopra richiamata, l’avviso dell’avvenuta emanazione della stessa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 124 del 29.05.2019 e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 63 del 14 giugno 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, ai sensi dell’art. 7 comma 4 dello Statuto, in ordine al “*Progetto di III[^] variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto*” ed alla sua adozione” (parere N. 1/2019 del 17 settembre 2019);

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione del “Progetto di III variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto”)

1. È adottato ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006 il “*Progetto di III variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto*”, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, costituito dagli elaborati seguenti:
 - relazione tecnica descrittiva:
 - o dell’approccio metodologico utilizzato per l’individuazione e la perimetrazione di aree di pericolosità geologica nella zona omogenea Valle dell’Adige – Monte Baldo e con la descrizione dei fenomeni individuati e degli interventi proposti;
 - o dell’approccio metodologico utilizzato per l’individuazione e perimetrazione delle aree soggette a pericolo da valanga;
 - perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa classe di pericolosità geologica (scala 1:10.000 - Tavole A2 - A3 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D1 - D2) e valanghiva (scala 1:10.000 - Tavole A2\V - A3\V - A4\V - A5\V - A6\V - A7\V - B1\V - B2\V - B3\V - B4\V - B5\V - B6\V - B7\V - M4\V - M5\V - M6\V - M7\V - N6\V - N7\V - O2\V - O3\V - O4\V - P1\V - Q1\V);
 - norme di attuazione e prescrizioni di piano;
2. I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonché le norme di attuazione del piano stralcio si

applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige – Regione Veneto.

ARTICOLO 2
(Disposizioni finali)

1. Avviso dell'avvenuta adozione del Progetto di III variante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, a cura della Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La presente delibera ed il Progetto di III Variante al Piano stralcio sono consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo <http://www.alpiorientali.it/>.

IL PRESIDENTE
Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Sergio Costa

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Baruffi

Allegato: *Progetto di III Variante del PAI Adige*